

Reg. Sent. 1907/2024

n. 91/23 R.G. Tribunale

n. 2765/22 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

- RITO ORDINARIO -

SENTENZA

(art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il GIUDICE On. del TRIBUNALE di PESCARA - dott.ssa Francesca MANDUZIO - all'udienza del giorno 11 dicembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

- (...) nato a (...) il (...), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia
- (...) nata a (...) il (...), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia

ASSENTI

IMPUTATI

Del reato p. e p. dagli artt. 110, 633, 639 bis c.p. perché, al fine di occuparlo, invadevano arbitrariamente l'alloggio di proprietà dell'ATER sito al piano 3 dell'edificio di Via (...) per il quale non avevano titolo alcuno di legittima occupazione.

In Montesilvano, il 19.05.2022

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con L'intervento di:

Pubblico Ministero in persona della dott.ssa D. MALANDRA;

Avv. (...) anche in sostituzione dell'Avv. (...).

Le parti hanno concluso come da verbale.

Motivi della decisione

(...) e (...) sono stati citati in giudizio per rispondere del reato ascritto in rubrica con decreto del P.M. in sede.

Nel corso del processo è stata espletata attività istruttoria, consistita nell'esame dei testi indicati nella lista del P.M. e nella acquisizione di documenti.

Alla odierna udienza le parti hanno formulato ed illustrato le rispettive conclusioni (riportate nel verbale d'udienza e da intendersi qui integralmente ritrascritte); quindi, esaurita la discussione, il Tribunale ha pronunciato sentenza come da dispositivo del quale è stata data immediata lettura in aula.

Le risultanze processuali non lasciano spazio a dubbi circa la sussistenza del reato contestato e alla sua attribuibilità agli odierni imputati.

L'ipotesi accusatoria è dimostrata ampiamente dalla testimonianza degli agenti della locale Polizia Municipale, (...) e (...) - che hanno curato le indagini preliminari - la cui attendibilità non si ha motivo di porre in dubbio, oltre che dal contenuto del verbale di sequestro acquisito. Dagli atti utilizzabili per la decisione, è possibile ravvisare nella condotta degli imputati, rinvenuti il giorno 19 maggio 2022 all'interno di un immobile di proprietà dell'ATER, in cui si erano introdotti arbitrariamente al fine di occuparlo, il fatto oggetto di contestazione.

I testi hanno riferito che l'accertamento della occupazione era avvenuto in occasione della esecuzione del sequestro preventivo emesso nei confronti di (...), (...), (...) e (...), che in precedenza occupavano lo stesso alloggio.

L'ag. (...) ha quindi precisato che giunti sul posto, all'ingresso dell'alloggio in questione, avevano notato alcune masserizie appoggiate al muro e la presenza di un soggetto in tenuta da lavoro impegnato nelle operazioni di trasloco; all'interno dell'appartamento, che si presentava quasi vuoto e "non vissuto", invece dei destinatari del decreto di sequestro, erano stati rinvenuti gli odierni prevenuti, che qualche giorno prima si erano resi protagonisti di analoga occupazione abusiva in un altro alloggio dell'ATER.

Gli operanti non sono stati in grado di riferire e di stabilire a quanto tempo prima risalisse l'ingresso della coppia nell'alloggio e la loro effettiva permanenza, se non precisare che prima era occupato da altri, mentre "quel giorno in casa c'erano loro due".

Il teste (...) ha infine aggiunto che veniva eseguito il sequestro, quindi i due imputati lasciavano l'alloggio portando via solo "piccoli effetti personali" e si procedeva alla muratura della porta.

Orbene, appare evidente che i prevenuti, sorpresi all'interno dell'alloggio ATER sopra indicato, abbiano commesso il delitto ex art 633 c.p. contestato (procedibile di ufficio trattandosi di locali appartenenti al Comune di Pescara), del quale sussistono l'elemento materiale della invasione, l'arbitrarietà della condotta - in quanto posta in essere in mancanza di provvedimento di autorizzazione o comunque del consenso dell'avente diritto - e, infine, il dolo specifico, nella specie coincidente con le finalità di occupazione, per trarne profitto.

La condotta, come testè ricostruita, certamente integra l'ipotesi delittuosa contestata.

Del resto gli imputati, rimasti assenti, nulla hanno addotto a discarico, nè dall'istruttoria sono emersi elementi favorevoli.

Sussiste invece il dubbio in ordine alla durata della occupazione che, in difetto di elementi di segno contrario, deve ritenersi prossima (se non concomitante) alla data dell'accertamento.

Ciò posto in punto di sussistenza del fatto e della rilevanza penale di esso ritiene il giudicante che possa trovare applicazione la fattispecie introdotta dal d.lgs. n. 28 del 2015.

Ed infatti, pacifico il rispetto del limite edittale, i criteri orientativi previsti dall'art. 133 co. 1 c.p., dalla nuova disposizione espressamente richiamati, conducono a reputare il fatto di particolare tenuità:

L'offesa al bene giuridico protetto - pur non del tutto minimale - può essere considerata di particolare tenuità, e ciò in ragione delle modalità della condotta e del danno cagionato, tenuto conto delle caratteristiche del luogo occupato (trattandosi di alloggio popolare privo di utenze), della durata della occupazione - che in difetto di elementi certi non può ritenersi non prossima alla data del controllo.

Il comportamento degli imputati, incensurati, non è abituale, nè vi sono elementi per stabilire una diversa durata della occupazione rispetto alla data dell'accertamento.

Non si ravvisa alcuno degli elementi previsti dal secondo comma dell'art. 131 bis c.p. che escludono la valutazione di particolare tenuità della condotta (avere agito per futili motivi abietti e futili, con crudeltà, adoperando sevizie, approfittando delle condizioni di minorata difesa della vittima o determinando come conseguenza del reato , la morte e le lesioni gravissime di una persona).

Gli imputati vanno perciò mandati assolti dalla imputazione ascritta per la particolare tenuità del fatto dagli stessi commessi.

P.q.m.

Visto l'art. 530 c.p.p. assolve (...) e (...) dal reato loro ascritto in quanto non punibili per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

Motivazione entro 90 gg.

Pescara, 11.12.2024.

Il Giudice On.